

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Istruzioni comuni per gli adempimenti RI/R.E.A.

Ottava edizione
Novembre 2016

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)

RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo
Internet: www.bg.camcom.gov.it
Call-Center 199.113.394
E-mail: registro.impres@pec.legalmail.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia
Internet: www.bs.camcom.it
PEC: registroimpres.brescia@bs.legalmail.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16 – 22100 Como
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826
Internet: www.co.camcom.gov.it
PEC: camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
Call-Center 848.800.949
E-mail: contact@co.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245
Fax: 0372/490320
Internet: www.cr.camcom.it
PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it
Call-Center 02/85152007
E-mail: registro.impres@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220
Internet: www.lc.camcom.gov.it
PEC: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Call-Center 800.534.222
E-mail: registro.impres@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi
Tel. 0371/45051 - Fax: 0371/431604
Internet: www.lo.camcom.gov.it
PEC: cciaa@lo.cert.legalmail.it
Contact Center 848.800.301
E-mail: registro.impres@lo.camcom.it
urp@lo.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234
Internet: www.mn.camcom.gov.it
PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)
E-mail: registro.impres@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a – 20123 Milano
Tel. 02/85151 (centralino)
(numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Fax 02/85154232
Internet: www.mi.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
Call-Center: numero verde 800.226.372
(da Milano e provincia)
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiagli, 9 – 20900 Monza Brianza
Tel. 039/28071 (centralino)
Fax: 039/2807508
Internet: www.mb.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.177.722 per chi chiama da Monza e Provincia -
Numero telefonia fissa nazionale da fuori Provincia o da cellulare 039/2807520
E-mail: telemaco.monza@mb.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393
Fax: 0382/393203
Internet: www.pv.camcom.it
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.098.520
E-mail: registro.impres@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202
Internet: www.so.camcom.gov.it
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it
Call-Center: 199.502.010
E-mail: registro.impres@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158
Internet: www.va.camcom.it
PEC: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it
Contact Center 02/85152031
E-mail: contact@va.camcom.it

INDICE

Campo di applicazione	7
Normativa di riferimento	7
Definizioni.....	7
Attività di agente o rappresentante di commercio	8
Informazioni aggiuntive	10
Impresa in un giorno	13
Inizio dell'attività	13
Casi particolari di inizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio.....	15
Apertura di unità locale.....	15
Trasferimento sede da altra provincia	17
Sospensione dell'attività su richiesta dell'impresa interessata.....	17
Regolarizzazione - c.d. "Agente libero"	17
Accertamento e certificazione dei requisiti.....	21
Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)	23
Requisiti per l'esercizio dell'attività	25
Requisiti professionali	25
Requisiti morali	27
Antimafia	27
Soggetti	28
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia	30
Requisiti di onorabilità	32
Avvertenze - requisiti di onorabilità	32
Incompatibilità	33
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti	33
Provvedimenti inibitori dell'attività	35
Modulistica	37
Costi e adempimenti amministrativi	39
Titoli di studio abilitanti per l'esercizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio - legge 204/1985	43

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articoli da 1742 a 1752 del Codice civile;
- Legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (articoli 74, 80 e 85) e successive disposizioni integrative e correttive di cui al Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 “ Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”, in vigore dal 12 maggio 2012;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013 “Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione del registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti”;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3662/C del 10 ottobre 2013 – Ausiliari del commercio – Decreto 23 aprile 2013 concernente la proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011 attuativi degli artt. 73, 74, 75, 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “r.e.a”, il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’art. 9 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- b) “apposita sezione del r.e.a.”, la sezione nella quale si iscrivono i soggetti diversi dalle imprese, prevista dall’art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
- c) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;

- d) "SUAP", lo sportello unico per le attività produttive del comune di cui al D.P.R. 160/2010. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010 le domande, se contestuali alla Comunicazione unica, sono presentate al Registro delle imprese, che le trasmette immediatamente allo sportello unico del comune competente per territorio;
- e) "applicativo Comunica", i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- f) "verifiche", indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista dal D.M. 26 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

L'**agente di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a **promuovere la conclusione di contratti**, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il **rappresentante di commercio** è colui che viene incaricato da una o più imprese a **concludere contratti**, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.

Il **sub-agente** è colui che viene incaricato dall'agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un'agente di commercio.

Le attività di agente di commercio, rappresentante di commercio, sub-agente di commercio non sono attività equivalenti, quindi la descrizione dell'attività indicata nella modulistica informatica registro imprese / r.e.a. deve corrispondere alla tipologia di attività, al settore e ai prodotti risultanti dal mandato conferito e allegato alla pratica a comprova dell'attività svolta; in caso di società l'oggetto sociale deve prevedere in modo chiaro ed esplicito l'attività di agenzia e/o di rappresentanza.

L'attività di agente o rappresentante di commercio svolta in forma di impresa deve essere iscritta nel Registro delle imprese / r.e.a.; per i soggetti diversi dalle imprese l'iscrizione avviene in un'apposita sezione del r.e.a. ed ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

Si informa che con un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico (protocollo n. 145180 del 12 agosto 2014) è stato chiarito che l'attività di **collaborazione alla promozione di affari o di servizi offerti dalle imprese di mediazione immobiliare** in forza di un contratto di mandato (art. 1742 c.c.) o lettera di incarico del preponente-agenzia di mediazione immobiliare costituisce attività di agente di commercio e come tale iscrivibile nel registro delle imprese, naturalmente previo accertamento in capo ai soggetti collaboratori o mandatari dell'impresa preponente del possesso dei requisiti di idoneità di cui alla Legge n. 204/1985.

Non rientrano nel campo di applicazione delle attività di agente o rappresentante di commercio, di cui alla Legge n. 204/1985, le seguenti attività o i seguenti soggetti:

- l'attività di "*procacciatore d'affari*" (attività limitata a raccogliere, senza vincolo di stabilità, le ordinazioni di clienti o gli affari trasmettendone le commissioni al singolo preponente, in forza di lettera di incarico rilasciata dal preponente al procacciatore. Trattasi di attività che consiste nel segnalare all'impresa preponente l'opportunità di stipulare contratti o acquisire ordini di acquisto, senza condurre trattative in merito agli stessi; concretizzandosi dunque in un rapporto di collaborazione atipico, non regolato da norme di legge¹;
- l'attività di "*agenzia di assicurazioni*" (si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da un'impresa di assicurazioni di promuovere per conto di questa contratti in una zona determinata, l'organo di vigilanza è l'I.V.A.S.S.²);
- "*promotori finanziari*" (si intende chi esercita la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e di servizi d'investimento tramite la c.d. offerta fuori sede, ovvero al di fuori degli uffici, sedi, dipendenze, agenzie, filiali, sportelli di banche o di intermediari finanziari; l'organo di vigilanza di questi collaboratori è la Consob);
- "*agenti in attività finanziaria*" (si intende chi promuove e conclude contratti riconducibili alle attività finanziarie - previste dagli articoli 106 e 114 sexies del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario - quali concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, intermediazione in cambi, servizi di pagamento, assunzione di partecipazione su mandato diretto di intermediari finanziari; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della

¹ Considerato che trattasi di un contratto atipico, si rappresenta l'opportunità di contattare gli uffici del Registro delle Imprese prima di presentare l'istanza di iscrizione per l'attività di procacciatore d'affari **ai fini della** valutazione della sussistenza dei requisiti di imprenditorialità di cui all'art. 2082 c.c.

² Dal 1° gennaio 2013 l'I.V.A.S.S. – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è succeduto per poteri, funzioni e competenze all'I.S.V.A.P. (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135).

Banca d'Italia);

- l'attività di "*agenzia money transfer*" (si intende esercitata dagli agenti in attività finanziaria che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire; anche tale attività è riservata ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia);
- "*collaboratori degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi*" (gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono avvalersi per il contatto con il pubblico di collaboratori che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 – contratto di agenzia – e che devono anch'essi essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In data 12 maggio 2012 è divenuto efficace il D.M. 26 ottobre 2011 con conseguente effettiva **soppressione del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio**, istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; pertanto ad ogni effetto di legge i richiami al suddetto Ruolo si intendono riferiti alle iscrizioni previste nel Registro delle imprese o nel r.e.a.

Diritto di stabilimento³: le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere le attività in argomento, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel r.e.a. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle stesse attività.

Quanto sopra esposto consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell'impresa "comunitaria" di esercitare in Italia l'attività di agente o rappresentante di commercio presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvallesse per l'unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 4 del D.M. 26 ottobre 2011.

Per il principio della territorialità della legge sono escluse dal possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 204/1985 le imprese che svolgono le attività di agente e/

³ Art. 11 D.M. 26 ottobre 2011.

o rappresentante di commercio esclusivamente all'estero, anche se entrambi i soggetti del rapporto sono di nazionalità italiana; si fa presente che l'attività svolta esclusivamente all'estero deve risultare chiaramente sia dalla lettera d'incarico o dal contratto di agenzia e sia nella descrizione dell'attività⁴ riportata sulla modulistica informatica registro imprese/r.e.a.

Libera prestazione di servizi⁵: la prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro imprese o nel r.e.a. perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono comprovare l'attività svolta con allegazione alla domanda/denuncia della copia del contratto di agenzia e/o rappresentanza o altro documento simile (es. copia della lettera di incarico di agente e/o rappresentante di commercio), firmati da entrambe le parti, in cui devono essere indicati (in via esemplificativa) la nomina ad agente e/o rappresentante, la zona interessata, la data di effetto, i limiti adottati (diritti e doveri).

Il contratto di mandato non può avere data-effetto successiva alla data di presentazione al Registro delle Imprese del modello "**ARC**" – sezione "**Scia**". Il mandato può avere data anteriore all'invio del modello Scia o può recare una data effetto generica (es. ..."*Il contratto ha effetto dalla data di presentazione della SCIA alla Camera di commercio*" ...).

Le imprese che svolgono attività di agenzia o rappresentanza devono indicare nella domanda/denuncia presentata al Registro delle Imprese:

- la descrizione del/i **settore/i** (agente o rappresentante di commercio) e del/i **prodotto/i** o servizio/i trattato/i e deve corrispondere con le risultanze del mandato conferito. Se le merci trattate sono "oggetti preziosi" e l'impresa mandante è straniera occorre indicare nel modello di domanda/denuncia anche gli estremi della licenza di Pubblica Sicurezza (art. 127 del R.D. 773/1931) o in alternativa allegarne la scansione;
- precisare se trattasi di **agenzia o rappresentanza con o senza deposito**: se trattasi di mandato con deposito il contratto deve essere previamente registrato all'Ufficio del Registro, e deve essere allegato alla Comunicazione

⁴ Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3202/C del 21 gennaio 1990.

⁵ Art. 12 D.M. 26 ottobre 2011.

unica di inizio attività unitamente alla “SCIA modulistica regionale unificata”; se il mandato è senza deposito non è soggetto a registrazione in quanto l’allegazione dello stesso alla Comunicazione unica (modello RI/REA) non costituisce caso d’uso (D.P.R. n. 131/1986 art. 6; art. 5 e parte II della Tariffa n. 1, 3)⁶.

Le imprese che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza per conto di preponenti stranieri devono allegare alla domanda/denuncia la copia del contratto dell’impresa mandante (qualora non sia redatto in lingua italiana, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana giurata ed asseverata da un perito nominato dal Tribunale o da traduzione in lingua italiana certificata da consolato italiano all’estero) e copia del certificato o dell’attestazione che comprova l’avvenuta iscrizione dell’impresa preponente, rilasciato dall’ente estero preposto alla tenuta del registro delle imprese con traduzione in lingua italiana, eseguita da un perito e asseverata in Tribunale.

L’agente e il rappresentante di commercio è soggetto ad un doppio regime previdenziale che prevede l’iscrizione a I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e a E.N.A.S.A.R.C.O (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), quest’ultimo opera come previdenza integrativa delle prestazioni I.N.P.S.

6 Circolare Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 3202/C del 21 gennaio 1990.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ⁷

Le **imprese** che iniziano l'attività di agente o rappresentante di commercio devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese⁸.

I requisiti di idoneità (professionali e morali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, anche dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività in parola per conto dell'impresa sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni della stessa.

In via residuale, qualora l'impresa societaria abbia più legali rappresentanti, è ammissibile che i requisiti di idoneità siano posseduti da un solo legale rappresentante purché l'affidamento di tale mandato all'esercizio esclusivo dell'attività di agenzia e/ o rappresentanza risulti in modo chiaro e inequivoco da specifica disposizione dei patti sociali (per le società di persone), oppure da apposita delega contenuta in un verbale o in una decisione dell'organo amministrativo nel rispetto delle specifiche previsioni statutarie (nel caso di società di capitali)⁹.

Nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività agente e/o rappresentante di commercio questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel **modello intercalare "Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa o solo per una determinata localizzazione della stessa impresa, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi del medesimo ente.

Si ricorda che l'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione

⁷ Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

⁸ Per le localizzazioni fuori provincia della sede la competenza per la presentazione della SCIA è quella del Registro delle imprese nel quale viene denunciata l'apertura o la modifica dell'unità locale relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio.

⁹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 14459 del 3 febbraio 2015.

o acquisizione di ordini.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica i seguenti modelli, con eventuale "SCIA modulistica regionale unificata":

- a) il modello "**ARC**" compilato
 - nella sezione "**Scia**";
 - nella sezione "**Requisiti**" con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o per eventuale preposto che svolga a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa;
- b) il modello **intercalare "Requisiti"** con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per tutti i soggetti successivi al primo, il quale ha già compilato l'apposita sezione "Requisiti" del modello "ARC".

I modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle Imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del modello "**ARC**" e la data di sottoscrizione dell'eventuale "SCIA modulistica regionale unificata" devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica¹⁰.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

¹⁰ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO¹¹

Apertura di unità locale

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali nomina per ciascuna di esse un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che eserciti l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa. Qualora il titolare o il legale rappresentante non svolga in prima persona tale funzione presso l'unità locale, è tenuto a nominare un preposto, immedesimato con l'impresa, che deve possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata. L'atto di nomina può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel modello intercalare **"Requisiti"**.

Tale soggetto può essere nominato preposto in via esclusiva solo per questa impresa e solo per questa localizzazione, non può ricoprire detta qualifica per altre unità locali o sedi della stessa impresa.

L'obbligo di iscrizione del preposto non sussiste per dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgono attività utili o necessarie alla promozione del contratto, alla sottoscrizione o acquisizione di ordini.

Si ricorda comunque che, ai sensi della vigente normativa, sia il titolare o legale/ i rappresentante/i sia il diverso soggetto preposto per la localizzazione devono possedere i requisiti per il legittimo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio.

L'impresa che sia già attiva per l'attività in questione, se apre una unità locale ubicata nella stessa provincia della sede per la medesima attività, deve presentare, tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale "SCIA modulistica regionale unificata", il modello "ARC" compilato nella sezione "Scia" e sezione "Requisiti" quest'ultima contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge da parte del nominato preposto; la sezione "Requisiti" può essere omessa laddove si tratti di preposto che riveste già la carica o la qualifica di legale rappresentate all'interno della società, per il quale, quindi, risulti già certificato e verificato il possesso dei prescritti requisiti.

Nel caso di svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio,

¹¹ Il modello **"ARC (AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO)"** e il modello intercalare **"Requisiti"** allegati alla pratica telematica da trasmettere al Registro delle imprese/r.e.a e presentati come file XML devono essere individuati rispettivamente con il codice documento **"C34"** modello **"ARC"** e **"C35"** per il modello intercalare **"Requisiti"**. Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello **"ARC"** nella sezione modifiche codice documento **"C34"**.

con **primo avvio dell'attività solo presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede**, è necessario avviare due procedimenti poiché devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti (alla camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti alle singole localizzazioni (alla camera competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una, alla Camera di commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso; una seconda, alla Camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati delle abilitazioni specifiche della localizzazione. Inoltre, anche se l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla Camera di commercio competente per la sede medesima.

Si riportano di seguito le istruzioni circa i campi da compilare nel modello "ARC" da presentare:

- a) alla Camera di commercio competente per la sede:
 - sezione "Scia", barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" o modello intercalare "Requisiti" indicare i requisiti del titolare o di ciascun legale rappresentante.
- b) alla Camera di commercio competente per l'unità locale:
 - sezione "Scia" barrare la casella relativa all'inizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - sezione "Requisiti" (eventuale) nel caso in cui i requisiti del preposto all'unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; altrimenti compilare la sezione "Requisiti" (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare Requisiti per ciascun soggetto con requisiti (procuratore, preposto, dipendente) svolgente l'attività di in argomento presso l'unità locale (sempre che per tali soggetti i requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Infine si ricorda che alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione, tramite la Comunicazione unica, della modulistica registro imprese/r.e.a. nella quale risulterà rilevante **allegare il modello NOTE** ove l'impresa dovrà espressamente dichiarare di aver già presentato anche la pratica alla Camera di commercio competente (con indicazione della provincia) per la sede o, viceversa, per l'unità locale, in modo tale che le due Camere di commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che la qualifica di agente o rappresentante di commercio è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il modello "ARC" compilato nella sezione "Scia" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventuale "SCIA modulistica regionale unificata".

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.

Sospensione dell'attività **su richiesta dell'impresa interessata**

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica con compilazione della/e cessazione/i del/i preposto/i e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Si rappresenta che il termine minimo di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e qualifica/che di agente o rappresentante di commercio¹².

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio, quando riprenda l'attività deve presentare la SCIA come indicato nel paragrafo "Inizio dell'attività". Con tale comunicazione il Registro delle imprese procederà all'inserimento sulla posizione dell'impresa della/e qualifica/che connessa/ e al possesso dei requisiti di idoneità in capo al/i nominato/i preposto/i.

Tuttavia, qualora la sospensione dell'attività richiesta dall'impresa non dipenda da motivazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità può essere comunicata secondo le modalità previste per le denunce di variazione dell'attività al R.E.A.

Regolarizzazione - c.d. "agente libero"

Per "agente libero" si intende l'impresa, sia individuale che collettiva, in possesso di mandato di agenzia, iscritta al Registro delle imprese ed attiva (ovvero che svolge

¹² Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 184831 del 22 ottobre 2014.

l'attività di agente o rappresentante di commercio alla data del 12 maggio 2012), senza essere stata iscritta nell'apposito Ruolo camerale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Tale situazione è stata originata dalla nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 30 aprile 1998 nel procedimento C-215/97 (causa Bellone-Yokohama S.p.A.) la quale, richiamandosi alla direttiva comunitaria 86/653/CEE concernente il coordinamento degli stati membri relativi agli agenti commerciali indipendenti, ha ritenuto che quest'ultima non consenta ad una normativa nazionale di subordinare la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito ruolo.

Il Ministero delle Attività Produttive, con propria Lettera Circolare protocollo n. 515654 dell'11 dicembre 2001, ebbe modo di pronunciarsi sulla vicenda rappresentando che la direttiva comunitaria in questione aveva inteso fissare in modo tassativo solo i requisiti di validità del contratto, quindi di considerare validi i contratti conclusi da agenti non iscritti, non intervenendo in alcun modo sulla questione dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo, lasciando agli Stati membri la cura di imporre, ove essi l'avessero ritenuto opportuno, l'iscrizione in un apposito albo o ruolo per rispondere a talune esigenze amministrative. Infatti la citata Circolare invitava le Camere a considerare quanto meno opportuna l'iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ai fini dell'esercizio dell'attività agenziale.

Come conseguenza di quanto anzi detto vi furono comportamenti difformi tra le varie Camere di commercio, corroborati anche da varie interpretazioni dei singoli Giudici del registro delle imprese, riassumibili in due principali orientamenti: secondo il primo il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio era, di fatto, soppresso e quindi le imprese di agenzia o rappresentanza si iscrivevano direttamente al Registro delle imprese senza alcuna verifica dei requisiti; secondo un altro orientamento l'iscrizione al Ruolo era facoltativa, se tale iscrizione veniva volontariamente richiesta vi era la relativa verifica dei requisiti, altrimenti era consentita l'iscrizione diretta al Registro delle imprese per lo svolgimento dell'attività in argomento senza preventiva iscrizione al Ruolo.

Sulla base di quanto riassunto e fino all'8 maggio 2010 si sono iscritti nei vari registri delle imprese soggetti svolgenti le attività di agenti o rappresentanti di commercio, senza essere previamente iscritti nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; soggetti che ad oggi non possono transitare nel registro delle imprese/r.e.a., ai sensi dell'art. 10 D.M. 26 ottobre 2011, poiché occorre accertare ex novo il possesso dei requisiti di legge.

Pertanto le imprese che svolgono l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio in forma c.d. "libera", cioè senza essere state iscritte nel soppresso Ruolo, in possesso del mandato di agenzia, devono presentare il modello "ARC" sezione "Scia" e sezione "Requisiti" o eventuale modello Intercalare "Requisiti" per la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e incompatibilità da parte del titolare, dei legali rappresentanti di società e di tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività agenziale per conto dell'impresa nonché la modulistica antimafia. Se necessario ed in base alle risultanze di ogni registro delle imprese, tali soggetti dovranno anche precisare l'attività a suo tempo denunciata, purchè non siano intervenute medio tempore modifiche nei prodotti o nei settori trattati, come "agente e/o rappresentante di commercio in".

L'assegnazione all'impresa della qualifica di agente o rappresentante di commercio è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa e avrà decorrenza dalla stessa data di presentazione della Scia.

MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO

Il D.M. 26 ottobre 2011 prevede due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:

1. modifiche inerenti le persone o i legali rappresentanti o coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa;
2. modifiche inerenti l'attività (inizio, modifica o cessazione dell'attività da parte dell'impresa).

Per queste modifiche "dovrebbe" essere compilata sia la modulistica registro imprese/r.e.a. sia la modulistica ministeriale (Modello "ARC" Allegato A e modello intercalare "Requisiti"), tuttavia, considerato il fatto che molte di queste modifiche non richiedono la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, diversamente da quanto genericamente previsto nel citato decreto ministeriale, si ritiene che non sia sempre necessaria anche la compilazione dell'Allegato A e/o del modello intercalare Requisiti e, al fine di "semplificare il procedimento", si reputa sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a. secondo le regole generali previste per la pubblicità nel Registro delle imprese.

Pertanto, nell'ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l'attività) si possono distinguere modifiche che "non richiedono" e modifiche che "richiedono" la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di

commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale Allegato A – modello “ARC” e/o intercalare Requisiti.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riportano esempi di modifiche che **non richiedono** la verifica del possesso dei requisiti:

- modifiche inerenti le persone: nomina di amministratori o soci non legali rappresentanti), cessazione da parte di un soggetto che esercitava l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio nell'impresa¹³ (per dimissioni, recesso, licenziamento), ecc.;
- modifiche inerenti l'attività: avvio dell'attività di rappresentante di commercio nel caso in cui l'impresa eserciti già l'attività di agente di commercio o viceversa, modifica del/i settore/i o dei prodotti oggetto del mandato, sospensione e ripresa dell'attività sospesa senza alcuna variazione dell'attività o delle persone che la esercitano, cessazione dell'attività, cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, ecc.).

Rilevanti sono invece le modifiche che **richiedono** la verifica del possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività dichiarata relativamente alle persone che svolgono l'attività per conto dell'impresa (a titolo esemplificativo: nomina, sostituzione di legale rappresentante, conferimento poteri ad amministratori, nomina o sostituzione di preposto, assunzione di un dipendente che inizia ad esercitare l'attività, ecc.) devono essere comunicate entro trenta giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione “Modifiche” del modello “ARC”, sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria (con compilazione della sezione “Requisiti” o, per i soggetti successivi al primo, con compilazione anche del/i modello/i intercalare “Requisiti”).

A completamento del paragrafo si segnala, altresì, che le modifiche non inerenti l'attività o non inerenti l'esercizio della stessa da parte dei vari soggetti che operano nell'impresa, quindi modifiche che riguardino i dati essenziali dell'impresa (esempio modifica ditta, denominazione, ragione sociale, forma giuridica, trasferimento di sede nella provincia, ecc.) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/r.e.a.) senza compilazione del “Modello” Allegato A e/o modello intercalare “Requisiti”.

¹³ La cessazione dell'attività, da parte di un soggetto che la esercitava all'interno di un'impresa di agenzia o rappresentanza di commercio, potrebbe comportare ulteriori adempimenti in capo al soggetto cessato per i quali si rimanda al paragrafo “ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE A REGIME”.

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle imprese verifica la regolare compilazione¹⁴ della modulistica registro imprese / r.e.a. inoltrata tramite l'applicativo Comunica e delle dichiarazioni sostitutive relativamente ai requisiti di legge auto dichiarati da parte dei soggetti obbligati nel **modello "ARC"** e nell'eventuale/i **modello/i intercalare "Requisiti"**, provvede a:

- evadere la pratica registro imprese / r.e.a.;
- assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio con apposita certificazione nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell'impresa dichiarante;
- rilasciare, quando sarà disponibile la consegna in modalità telematica e solo su espressa richiesta dell'interessato, la tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia ad ogni agente o rappresentante dell'impresa (ovvero ad ogni soggetto che ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità).

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate dal Registro delle imprese su quanto auto dichiarato, relativamente ai requisiti posseduti dagli istanti in relazione all'attività dichiarata, dovessero risultare negative saranno avviate le procedure di conformazione dell'attività (quando possibile ed entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento) prima dell'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in base alle vigenti disposizioni di cui all'art. 19 Legge 241/1990.

Contro il provvedimento inibitorio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in via alternativa al ricorso gerarchico è altresì ammesso il ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.

Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, il Registro delle imprese, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra descritti.

Nel caso in cui le successive verifiche effettuate sui requisiti auto dichiarati siano positive, il Registro delle imprese conclude il procedimento senza comunicare nulla all'impresa in quanto ha già provveduto all'iscrizione dell'avvio dell'attività e

¹⁴ Come prime indicazioni operative per "regolare compilazione" della modulistica si intende quanto segue: 1. invio dell'istanza al Registro imprese competente per territorio; 2. il modello **"ARC"**, compilato nelle varie sezioni, e il modello **intercalare "Requisiti"** devono essere sottoscritti dal/i soggetto/i dichiarante/i che ne assume/no la responsabilità penale ai sensi del D.P.R. 445/2000 in quanto trattasi di dichiarazioni sostitutive; 3. i soggetti dichiaranti del modello **"ARC"** e del modello **intercalare "Requisiti"** devono essere riferibili agli stessi soggetti per i quali si chiede l'iscrizione anche al Registro delle imprese; 4. regolare compilazione di tutti i campi e riquadri previsti nella modulistica ministeriale (ad es. indicazione delle date complete con mm/gg/anno).

alla certificazione delle qualifiche corrispondenti essendo l'impresa già legittimata all'esercizio dell'attività sin dal momento della presentazione della Scia allo stesso Registro.

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio all'interno di un'impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di novanta giorni, l'iscrizione nell'apposita sezione del r.e.a. che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.

Invece non si iscrivono in questa apposita sezione le persone fisiche che, pur in possesso dei requisiti, non intendono esercitare l'attività (a qualsiasi titolo), né l'hanno mai esercitata alle dipendenze di imprese del settore e che alla data del 12 maggio 2012 non risultavano iscritte al soppresso ruolo.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione **“Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)”** del modello **“ARC”** con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l'impresa del settore, il modello deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente.

L'unica eccezione a questa regola della competenza territoriale in base alla residenza del richiedente è il caso in cui la “persona fisica – soggetto r.e.a.” sia anche titolare di una propria impresa individuale avente sede in una provincia diversa da quella della residenza anagrafica. In questa fattispecie (ferme comunque le incompatibilità espressamente previste in linea generale per l'esercizio dell'attività di agenzia e/o rappresentanza di commercio) prevale la competenza territoriale del Registro delle imprese in cui risulta già essere iscritta l'impresa individuale e nei confronti del quale dovrà essere presentata anche la domanda di iscrizione come “persona fisica – soggetto r.e.a.”; in tale ipotesi sarà anche dovuto un solo diritto annuale ovvero quello relativo all'impresa individuale iscritta¹⁵.

Si ricorda che, qualora l'impresa individuale esercente attività diversa da quella di agenzia e/o rappresentanza di commercio dovesse cancellarsi dal Registro delle imprese, l'ex imprenditore perderebbe l'iscrizione nell'apposita sezione r.e.a. e pertanto sarebbe tenuto a presentare, contestualmente all'istanza di cancellazione, anche una nuova domanda di iscrizione come “persona fisica – soggetto r.e.a.” al Registro delle imprese competente in base alla propria residenza anagrafica al fine di mantenere certificato il proprio requisito professionale nell'apposita sezione del r.e.a.

Si evidenzia che la cessazione dell'attività può essere conseguenza di fatti

¹⁵ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 123108 del 19 luglio 2013.

o atti strettamente collegati alla persona che chiede l'iscrizione, ad esempio licenziamento, dimissioni o recesso, ma può anche essere conseguenza di fatti allo stesso completamente estranei, come ad esempio la cessazione dell'attività da parte dell'impresa presso la quale operava. In ogni caso la cessazione dell'attività da parte del soggetto interessato deve sempre essere certa e comprovata dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione nell'apposita sezione (es. lettera di licenziamento) oppure dalle notizie che risultano già iscritte sulla posizione registro imprese/r.e.a. dell'impresa presso la quale l'interessato esercitava l'attività.

Tale richiesta comporta la cancellazione dell'ex – agente o rappresentante dalla posizione r.e.a. dell'impresa di provenienza¹⁶ e, nel caso in cui il soggetto interessato abbia richiesto la tessera personale di riconoscimento, la restituzione della stessa per tutto il periodo della sua inattività.

Nel caso contrario, ovvero qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. re-inizi a svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione “**Requisiti**” del modello “**ARC**” o il modello **intercalare “Requisiti”**¹⁷.

16 Ciò significa che uno stesso evento viene ad assumere rilevanza, divenendone l'oggetto, con riguardo a due distinti procedimenti: uno finalizzato a comunicare la modifica intervenuta sulla posizione dell'impresa presso la quale il soggetto esercitava l'attività, che deve essere avviato a cura del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di agenzia o di rappresentanza (vedasi paragrafo MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPRESA DI AGENZIA O DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO); l'altro finalizzato ad attribuire una posizione REA al soggetto che ha cessato l'attività affinché lo stesso possa conservare nel tempo il requisito professionale posseduto, quest'ultimo procedimento deve essere avviato a cura del soggetto medesimo secondo le istruzioni sopra descritte. Si evidenzia infine che i due procedimenti sono indipendenti, sussistendone tutte le condizioni necessarie, così come sono diversi i termini e i soggetti tenuti ad effettuare le due comunicazioni al Registro delle imprese.

17 Anche per questa ipotesi si tratta di due domande distinte: una finalizzata a denunciare l'avvio dell'attività come impresa o all'interno di un'impresa e presentata a cura del titolare o dell'amministratore, l'altra finalizzata alla cancellazione dalla sezione speciale del r.e.a. presentata dalla persona che ha avviato l'attività.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

I requisiti di idoneità previsti dalla legge (requisiti professionali e di onorabilità) devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (ovvero tutti i soci per le società in nome collettivo¹⁸, tutti i soci accomandatari con legale rappresentanza¹⁹ per società in accomandita semplice e tutti i soci accomandatari per le società in accomandita per azioni, tutti i legali rappresentanti per le società di capitali) dagli eventuali preposti a tale ramo di attività e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività di agente o rappresentante per conto dell'impresa (ad es. dipendenti).

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante di società compila la sezione “**Requisiti**” del modello “**ARC**”, i soggetti successivi a quelli già indicati compilano ciascuno un modello **intercalare “Requisiti”**.

REQUISITI PROFESSIONALI

(verifiche: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale, Archivio nazionale del Registro delle imprese)

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), d), sono tra loro alternativi:

- a) **titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali):** aver conseguito
- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo commerciale (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- oppure
- il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo commerciale (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);
- oppure
- il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce

¹⁸ Si precisa che l'obbligo di iscrizione non sussiste soltanto per quei soci che dall'atto costitutivo risultino partecipare al solo capitale, con esplicita esclusione dall'amministrazione e dalla rappresentanza della società (Parere del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato prot. n. 560358 del 24 febbraio 1999).

¹⁹ Nella società in accomandita semplice, a differenza della società in accomandita per azioni, l'attribuzione della qualifica di socio accomandatario non comporta automaticamente il riconoscimento in capo a detto socio del potere di legale rappresentanza della società. Pertanto, seppur raramente, è possibile che i patti sociali prevedano che il potere di rappresentanza spetti non a tutti i soci accomandatari e quindi che non vi sia perfetta coincidenza tra soci accomandatari e i legali rappresentanti della società (Sentenza Cassazione Civile n. 21803 dell'11 ottobre 2006).

alla guida);

b) corso professionale (requisito esclusivamente culturale):

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;

c) esperienza professionale²⁰:

c. 1) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia, alle dipendenze di un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purchè la prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta:

- con qualifica di **viaggiatore piazzista**
- oppure con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un **lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite²¹** (ad esempio inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto dell'industria);

c. 2) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di **titolare²², legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all'I.N.P.S.** presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita o attività di somministrazione²³;

c. 3) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di **legale rappresentante²⁴, coadiutore o collaboratore familiare o**

20 Non può essere ritenuta utile ai fini del riconoscimento del requisito l'attività formativa (**contratto di formazione lavoro**) svolta per ventiquattro mesi alle dipendenze di un'impresa in quanto il biennio di formazione non può essere considerato attività (Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3092/C del 10 dicembre 1985 e n. 3329/C del 4 marzo 1994).

Invece, per l'acquisizione del requisito in parola sarà utilmente valutabile l'esperienza maturata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (**part-time**), con l'avvertenza che tale periodo lavorativo andrà valutato secondo criteri di proporzionalità, per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato, sarà computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno (Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3597/C del 27 gennaio 2006).

21 L'attività di agente di assicurazione regolarmente iscritto all'Albo nazionale non è equiparabile a quella di lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 10 dicembre 1985).

22 Rientra in tale ipotesi anche il titolare di impresa artigiana che abbia venduto i suoi stessi prodotti (Circolare Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3092/C del 10 dicembre 1985).

23 E' considerata abilitante anche l'esperienza lavorativa svolta nel settore dell'acquisto e vendita di terreni e fabbricati, locazione e gestione di immobili (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 85793 dell' 8 giugno 2015).

24 Parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 14459 del 3 febbraio 2015.

socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attività di agenzia o rappresentanza di commercio;

La valutazione circa la maturazione del requisito dell'esperienza professionale in capo alle figure sopra indicate o ad altre figure che possono operare all'interno e/o per conto dell'impresa è rimessa in capo ai competenti uffici camerali i quali, in base a comprovata documentazione, già in possesso e/o a richiesta agli interessati, potranno accertare i requisiti dichiarati ai fini della concreta dimostrazione di aver svolto effettivamente dette attività nell'ambito delle imprese del settore.

- d) **altri casi particolari** (in alternativa a quelli indicati alle lettere a), b) e c)
- oppure** (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo) titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - oppure** (opzione possibile fino al 12 maggio 2017²⁵) di essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto nell'apposita sezione r.e.a. (transitorio). Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo;
 - oppure** di essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a. (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di commercio.

REQUISITI MORALI

Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da

²⁵ Termine previsto dall'art. 10, comma 3, del D.M. 26 ottobre 2011: l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

sottoporre alla verifica antimafia.

Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico²⁶, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico²⁷ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico²⁸ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico²⁹, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro³⁰, ovvero il socio in caso di società con socio unico. **Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato le proprie azioni o quote ad una società fiduciaria, autorizzata ed operante ai**

26 Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

27 Idem.

28 Idem.

29 Idem.

30 Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. **Al contrario, la documentazione dovrà invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale (vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sede giurisdizionale – Sezione V n. 4654/2012 del 30/08/2012).**

sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, la comunicazione antimafia riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. "socio effettivo") e non quella della società fiduciaria (c.d. "socio formale");

- 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- 4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
- b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico³¹, ove previsto;
6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico³², tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno

³¹ Vedi nota 26.

³² Vedi nota 26.

la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate³³, il direttore tecnico³⁴, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo **ad ulteriori soggetti**, anche se **non sono espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti³⁵;
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
 - gli institori e i procuratori;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro³⁶, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione

33 I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

34 Vedi nota 26.

35 Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

36 Vedi nota 30.

deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la **sezione Scia o la sezione Modifiche del modello ARC** devono compilare anche il **Modello Antimafia Ausiliari/L** dichiarando che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia; contestualmente elencano anche gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Poi, ogni **persona fisica**, successiva al titolare e al legale rappresentante (es. sindaco, ecc...), è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia Ausiliari/L**, mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L**.

Infine si informa che il **Modello Antimafia Ausiliari/L** e gli eventuali modelli **Intercalare Antimafia/L** devono essere allegati al modello **ARC** e devono essere identificati con lo stesso codice documento.

Infine, nel caso particolare di intestazione fiduciaria il legale rappresentante della società segnalante l'inizio dell'attività regolamentata è tenuto a dichiarare tramite una apposita autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, i soci fiducianti (c.d. "soci effettivi") [indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza oppure denominazione/ragione sociale e, se attribuito il codice fiscale del fiduciante] e i relativi soci fiduciari (c.d. "soci formali") [indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza oppure denominazione/ragione

sociale e, se attribuito il codice fiscale del fiduciario].

Requisiti di onorabilità

(verifiche: casellario giudiziale, Questura)

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- di non essere interdetto o inabilitato;
- di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (dall'art. 314 all'art. 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (dall'art. 361 all'art. 401 c.p.), la fede pubblica³⁷ (dall'art. 453 all'art. 498 c.p.) l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (dall'art. 499 all'art. 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.);
- di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Avvertenze - requisiti di onorabilità

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), **c.d. patteggiamento**, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*"il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole"*) la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

L'estinzione del reato per decorrenza dei termini è applicabile pure ai **decreti penali di condanna**, anche se questi sono divenuti esecutivi prima dell'entrata

³⁷ Il reato di **emissione di assegno senza provvista** o c.d. emissione di assegni a vuoto (art. 2 Legge n. 386/1990) viene classificato come delitto contro la fede pubblica (vedasi circolari del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 3129/C del 2 febbraio 1987 e n. 3329/C del 4 marzo 1994) e depenalizzato dall'art. 29 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Coloro i quali fossero incorsi nella condanna prima del 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999) devono richiedere al Giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, laddove ne ricorrano le condizioni, che dichiari cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La presentazione dell'istanza di revoca della condanna in questione ai sensi dell'art. 673 c.p.p. "Revoca della sentenza per abolizione del reato" è inidonea alla rimozione degli effetti penali della condanna.

in vigore della Legge 16 dicembre 1999, n. 479 che ha modificato il 5° comma dell'articolo 460 c.p.p. in base al quale, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, *“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”*.

Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il **beneficio della non menzione** poichè le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione³⁸.

Si ricorda infine che le sentenze di **condanna** definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della **sospensione condizionale della pena** (art. 163 c.p.) non costituiscono più ostacolo all'esercizio dell'attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione³⁹.

INCOMPATIBILITÀ

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INPS, Agenzia delle Entrate)

L'esercizio dell'attività di agenzia o rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile:

- con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto);
- con l'esercizio dell'attività per le quali era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori;
- con l'esercizio dell'attività per le quali è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori ovvero con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della **“Scia”**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono

³⁸ Parere Ministero della Giustizia del 6 giugno 2013 reso al Ministero dello Sviluppo Economico.

³⁹ Idem.

l'attività per suo conto (es. requisiti di incompatibilità e di onorabilità). Anche le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette a verifica dinamica del possesso dei requisiti.

Il Conservatore del Registro delle imprese che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel r.e.a. e determina l'annotazione nello stesso r.e.a. della cessazione dell'attività medesima.

Il Conservatore del Registro delle imprese che, nei termini del procedimento avviato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge archivia con esito positivo il procedimento senza nulla comunicare all'impresa.

PROVVEDIMENTI INIBITORI DELL'ATTIVITÀ

L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio avviene nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di onorabilità;
2. incompatibilità;
3. interdizione o inabilitazione legale;

e comporta la cancellazione del soggetto e/o dell'impresa dalla qualifica di agente o rappresentante di commercio oltre che la cessazione d'ufficio dell'attività esercitata dal registro delle imprese/r.e.a. Il provvedimento di cancellazione è annotato ed iscritto per estratto nel r.e.a.

A detto provvedimento accedono gli uffici del Registro delle imprese, nonché gli altri soggetti interessati nel rispetto delle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contro i provvedimenti, adottati dal Conservatore del Registro delle imprese, inibitori dell'avvio dell'attività (mancanza di un requisito di legge auto dichiarato nel modello ARC sezione Scia o nel modello ARC – sezione Modifiche e Requisiti – o nel modello intercalare Requisiti) o di prosecuzione dell'attività (divieto di esercizio dell'attività in caso di sopravvenuta mancanza di un requisito di legge in occasione del procedimento di verifica dinamica dei requisiti), così come contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico. Si ricorda che contro i succitati provvedimenti è altresì ammesso, in via alternativa al ricorso gerarchico, il ricorso alla giurisdizione esclusiva del T.A.R.

MODULISTICA⁴⁰

Per avviare qualsiasi procedimento relativo all'attività di agente o rappresentante di commercio occorre sempre compilare ed inviare tramite la Comunicazione unica al Registro delle imprese almeno due tipologie di modelli: la modulistica informatica registro imprese/r.e.a. e la modulistica ministeriale specifica per l'attività in questione, anche questa informatica, da presentare sotto forma di file in formato XML, quale allegato alla modulistica registro imprese/r.e.a.⁴¹ Dal 13 febbraio 2013 è necessario integrare la modulistica ministeriale anche con la specifica modulistica antimafia.

La **modulistica ministeriale** per l'attività di agente o rappresentante di commercio è la seguente:

- modello "**ARC**" suddiviso in:
 - A) impresa di esercente attività di agente o rappresentante di commercio (compilare la sezione anagrafica impresa, la sezione "Scia" e "Requisiti", eventuali sezioni "Modifiche");
 - B) impresa iscritta nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentante di commercio ed attiva nel periodo transitorio (compilare la sezione anagrafica impresa e la sezione "Aggiornamento posizione ri/r.e.a.") – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013⁴² e comunque fino all'adozione del provvedimento del Conservatore di inibizione all'esercizio dell'attività⁴³ – art. 10, comma 1, D.M. 26 ottobre 2011;
 - C) agente o rappresentante di commercio inattivo - fase "a regime" (compilare la sezione "Iscrizione apposita sezione a regime") – art. 7 D.M. 26 ottobre 2011;
 - [D) agente o rappresentante di commercio iscritto al soppresso ruolo ed inattivo nel periodo transitorio (compilare la sezione "Iscrizione apposita sezione transitorio") – modello utilizzabile fino al 30 settembre 2013 - art. 10, comma 2, D.M. 26 ottobre 2011;] [sezione eliminata dalla modulistica informatica Comunica Starweb]
 - E) modifiche inerenti il personale o l'attività d'impresa (compilare la sezione

40 L'apposita modulistica ministeriale da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica deve essere individuata con i seguenti codici documenti: "**C34**" per il modello "**ARC**" e "**C35**" per il modello **intercalare "Requisiti"**. Per le modificazioni che non richiedono la denuncia dei requisiti si deve comunque compilare il modello "**ARC**" nella sezione modifiche codice documento "**C34**".

41 La modulistica informatica registro imprese/r.e.a. che consente l'allegazione della modulistica ministeriale modello "**ARC**" – Allegato A - e modello intercalare "**Requisiti**" – Allegato B – è soltanto quella dell'applicativo Comunica Starweb (anche per le società) oppure quella degli altri programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con Decreto Ministeriale 29 novembre 2011, mentre l'integrazione non è stata sviluppata in ambiente Fedra Plus.

42 Il termine precedente del 12 maggio 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

43 Per la Camera di commercio di Brescia i termini per l'adempimento tardivo si sono già chiusi.

anagrafica impresa e la sezione “Modifiche”) – articolo 9 D.M. 26 ottobre 2011;

- modello **intercalare “Requisiti”** per l’indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dal preposto, nonché dai soggetti che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell’impresa.

La **modulistica per il requisito antimafia**⁴⁴ è la seguente:

- **Modello Antimafia Ausiliari/L**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia e relativa alle persone fisiche con incarichi indicati dall’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;
- **modello Intercalare Antimafia Ausiliari/L**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell’antimafia da parte di persona fisica;
- **Intercalare Antimafia PG/L**: modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell’antimafia da parte di persona giuridica.

⁴⁴ La specifica modulistica antimafia, integrativa della modulistica ministeriale, deve essere allegata alla pratica di Comunicazione unica e deve essere individuata con il seguente codice documento “**C34**”.

COSTI⁴⁵ E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Impresa in un giorno – inizio dell’attività di agente o rappresentante: impresa individuale⁴⁶ e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base	I1 ^a / I2 /UL ^b e Int.P	S5 / UL ^c / Int.P	S5 / UL ^d / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello “ARC” – sezioni “SCIA”- “Requisiti” ed eventuale “modello intercalare Requisiti”	Modello “ARC” – sezioni “SCIA”- “Requisiti” ed eventuale “modello intercalare Requisiti”	Modello “ARC” – sezioni “SCIA”- “Requisiti” ed eventuale “modello intercalare Requisiti”
Modulistica Antimafia	Modello Antimafia Ausiliari/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L
Termine^e	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività	Lo stesso giorno in cui si inizia l’attività
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	Se dovuta per l’istanza al Registro delle imprese	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

45 Per la Camera di commercio di Brescia i costi amministrativi previsti per l’attività in argomento sono diversi, pertanto si avvisa di consultare le tabelle riportate nella Nota operativa n.3/2014 pubblicata sul relativo sito istituzionale.

46 Questa tabella si applica all’impresa individuale che avvia l’attività di agente o rappresentante di commercio contestualmente alla costituzione o all’impresa individuale, già costituita inattiva, che diventa attiva per l’attività in argomento.

2. Modifiche società: nomina di un nuovo legale rappresentante (di impresa che già esercita l'attività di agente o rappresentante)

	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili		
(Già modello base)	S2 / S3 / Int.P	S2 / S3 / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"
Modulistica Antimafia	Modello Antimafia Ausiliari/L	Modello Antimafia Ausiliari/L
Termine^f	Entro 30 giorni dall'evento	Entro 30 giorni dall'evento
Costi amministrativi		
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	SI	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

3. Modifiche: sostituzione, aggiunta preposto (non legale rappresentante) che esercita l'attività di agente o rappresentante per conto di impresa già attiva

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base)	I2 /UL/ Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"	Modello "ARC" – sezioni "Modifiche" – "Requisiti" o eventuale "modello intercalare Requisiti"
Termine^g	Entro 30 giorni dall'evento	Entro 30 giorni dall'evento	Entro 30 giorni dall'evento
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

f Si evidenzia che i requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio devono essere posseduti già alla data dell'accettazione della carica o alla data di nomina o assunzione della qualifica di legale rappresentante; si rappresenta altresì che la certificazione dei requisiti al R.E.A. della qualifica di intermediario deve essere comunque preventiva al compimento di operazioni di promozione o conclusione dell'affare da parte della persona neo - nominata.

g Idem.

4. Iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A. a regime (persona fisica che cessa di svolgere l'attività di agenzia o rappresentanza all'interno di un'impresa)

	Persona fisica
Comunica Starweb o altri programmi compatibili	
(Già modello base	I1 ^h / I2 ⁱ)
Modulistica Ministeriale	Modello "ARC" – sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)"
Termine	Entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'attività all'interno dell'impresa
Costi amministrativi	
• Diritti di segreteria	€ 18,00
• Imposta di bollo	€ 16,00 ^l

5. Cancellazione dall'apposita sezione del R.E.A. a regime (persona fisica che inizia a svolgere l'attività di agente o rappresentante come imprenditore individuale o per conto di un'impresa del settore)

	Persona fisica
Comunica Starweb o altri programmi compatibili	
(Già modello base	I2)
Modulistica Ministeriale	-
Termine	Lo stesso giorno in cui inizia a svolgere l'attività
Costi amministrativi	
• Diritti di segreteria	NO
• Imposta di bollo	NO

h Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'apposita sezione del R.E.A.

i Nel caso in cui la "persona-fisica - soggetto R.E.A." sia anche titolare di una propria impresa individuale sarà dovuto il solo diritto annuale relativo all'impresa individuale già iscritta nel registro delle imprese (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 123108 del 19 luglio 2013).

l Parere dell'Agenzia dell'Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – prot. n. 81569 del 19 luglio 2013 in risposta all'istanza di interpello inoltrata dalla Camera di commercio di Brescia.

6. Iscrizione nel registro imprese/r.e.a. del c.d. “agente libero”

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
(Già modello base	I2 /UL e Int.P	S5 / UL / Int.P	S5 / UL / Int.P)
Modulistica Ministeriale	Modello “ARC”, sezione “Scia” – “Requisiti” - o eventuale “modello intercalare Requisiti” - NOTE	Modello “ARC”, sezione “Scia” – “Requisiti” o eventuale “modello intercalare Requisiti” - NOTE	Modello “ARC”, sezione “Scia” – “Requisiti” o eventuale “modello intercalare Requisiti” - NOTE
Modulistica Antimafia	Modello Antimafia Ausiliari/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L	Modello Antimafia Ausiliari/L ed eventuale Intercalare Antimafia/L
Termine	nessuno	nessuno	nessuno
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	Se dovuta per l'istanza al Registro delle imprese	NO	Esenzione ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE O DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - LEGGE 204/1985 (elenco indicativo e non esaustivo)

Considerata l'autonomia didattica e universitaria si ritiene opportuno avvisare che i titoli di studio non contemplati in questi elenchi potranno eventualmente essere valutati dagli uffici camerali previa produzione dello specifico piano di studi in cui siano presenti materie commerciali e/o giuridiche.

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Diplomi di qualifica professionale:

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- addetto alla contabilità d'azienda
- addetto alla segreteria d'azienda
- addetto alle aziende di spedizioni e trasporto
- addetto alla conservazione dei prodotti alimentari
- addetto agli uffici turistici
- addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- operatore gestione aziendale
- operatore impresa turistica

Diplomi di maturità professionale

(Circolare M.I.C.A. n. 3243/C del 17-5-1991)

- analista contabile
- segretario d'amministrazione
- operatore commerciale
- operatore commerciale dei prodotti alimentari
- tecnico delle attività alberghiere
- operatore turistico

(Circolare Ministeriale n. 561304 del 17-5-1999)

- tecnico gestione aziendale

- tecnico impresa turistica
- tecnico dei servizi turistici
- tecnico dei servizi della ristorazione

DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE

Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986: i titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di “indirizzo commerciale” sono quelli rilasciati da tutti gli Istituti tecnici/commerciali con le relative specializzazioni: indirizzo amministrativo–indirizzo commerciale, nonché da tutti gli Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e dagli Istituti tecnici per il turismo, e in particolare:

- ragioniere
- perito commerciale
- programmatore
- perito sezione commercio con l'estero

LAUREE QUINQUENNALI AD INDIRIZZO COMMERCIALE O GIURIDICO

(Circolare M.I.C.A. n. 3109/C del 29-4-1986)

- economia e commercio
- giurisprudenza
- scienze politiche
- scienze economiche marittime e statistiche
- scienze statistiche
- sociologia
- scienze economiche
- scienze economico-bancarie
- economia politica
- scienze bancarie e assicurative
- economia aziendale
- relazioni pubbliche (*parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 3535 del 4 novembre 2011*)

LAUREE TRIENNALI – NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

CLASSI DI LAUREE D.M. 509/99^a		CLASSI DI LAUREE D.M. 274/04^b	
02 -	Scienze dei servizi giuridici	L-14	Scienze dei servizi giuridici
17 -	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
19 -	Scienze dell'amministrazione	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
28 -	Scienze economiche	L-33	Scienze economiche
31 -	Scienze giuridiche	L-14	Scienze dei servizi giuridici
		L-20	Scienze della comunicazione - Università degli studi di Teramo

LAUREE QUINQUENNALI – NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509/99^c		CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 274/04^d	
19/S -	Finanza	LM-16	Finanza
22/S -	Giurisprudenza	LMG/01	Giurisprudenza
64/S -	Scienze dell'economia	LM-56	Scienze dell'economia
71/S -	Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S -	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S -	Scienze economico-aziendali	LM-77	Scienze economico-aziendali
102/S -	Teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica	LMG/01	Giurisprudenza

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

a Lauree valide ai fini dell'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio in quanto rientranti nelle classi individuate dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9 marzo 2006.

b Equiparazioni tra classi di lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 effettuate in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009.

c Vedi nota a.

d Equiparazioni tra lauree specialistiche (LS) di cui all'ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui all'ex decreto n. 270/2004 effettuate in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009.